

▼ M29

Articolo 14 quinquies

1. Un sistema elettronico di informazione e comunicazione, definito di comune accordo tra la Commissione e le autorità doganali, è utilizzato ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità doganali nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici.
2. La Commissione e le autorità doganali archiviano e hanno accesso alle seguenti informazioni trasmesse mediante il sistema di cui al paragrafo 1:
 - a) i dati relativi alle domande trasmesse per via elettronica;
 - b) i certificati AEO e, se del caso, le relative modifiche, la revoca o la sospensione dello statuto di operatore economico autorizzato;
 - c) ogni altra informazione pertinente.
3. L'autorità doganale di rilascio notifica agli uffici responsabili dell'analisi dei rischi nel proprio Stato membro la concessione, la modifica, la sospensione o la revoca di un certificato AEO. Ne informa altresì tutte le autorità di rilascio degli altri Stati membri.
4. L'elenco degli operatori economici autorizzati può essere divulgato al pubblico dalla Commissione via Internet, previo consenso degli operatori economici stessi. L'elenco è regolarmente aggiornato.

▼ M18

▼ B

TITOLO IV

ORIGINE DELLE MERCI

CAPITLO I

Origine non preferenziale

Sezione I

Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine

Articolo 35

Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.

Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.

Sottosezione I

Materie tessili e loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata

Articolo 36

Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.

▼B

Articolo 37

Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.

Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.

Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

Articolo 38

Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, span-ditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classifica-zione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di pro-dotti), lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice opera-zione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
- e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
- f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).

Sottosezione 2

Prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata

Articolo 39

Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavo-razioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.

Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

Sottosezione 3

Disposizioni comuni per tutti i prodotti

Articolo 40

▼B

- per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
- per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi taxa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;
- per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

Sezione 2

Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio

Articolo 41

▼MI

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.

▼B

- MI 2. ◄ I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

Articolo 42

La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:

- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

Articolo 43

Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:

- a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;
- b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:
 - costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,
 - sono caratteristici di queste merci, e
 - sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

▼B

Articolo 44

Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 (n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci) la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.

D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).

Articolo 45

Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.

Articolo 46

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:

- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.

*Sezione 3**Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine**Sottosezione 1**Disposizioni relative ai certificati generali di origine**Articolo 47*

Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;
- b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:
 - la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
 - il tipo di prodotto,
 - il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilire il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni,

▼B

— il nome dello speditore;

- c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

Articolo 48

1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).

2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.

3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità.

Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato.

Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.

Articolo 49

Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.

Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.

È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.

Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

Articolo 50

1. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m² o di 25-30 g/m² quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.

Articolo 51

I formulari di domanda ►C1 ed i certificati d'origine ◄ sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle

▼B

lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

Articolo 52

Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su tutte le copie dello stesso.

Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.

Articolo 53

Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 54

Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.

Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.

Sottosezione 2

Disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali

Articolo 55

Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti.

*a) Certificati d'origine**Articolo 56*

1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato 13.

2. Questi certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate «autorità emittenti», se i prodotti cui i predetti certificati si riferiscono possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità.

3. Su tali certificati devono inoltre figurare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55.